

## Guido Alpa

1. Il testo del d.l. recante misure urgenti per il rilancio economico e sociale approvato dal Governo venerdì scorso ha suscitato sconcerto e critiche durissime da parte degli esponenti della professione forense, sia dal punto di vista del metodo (il provvedimento d'*urgenza*, che si annuncia coperto dalla fiducia, è stato varato in assenza di concertazione con le parti interessate, esprime una assoluta divergenza rispetto ai principi riguardanti la disciplina delle professioni come regolate dal codice civile, dalle leggi speciali, dal diritto comunitario, dalla Risoluzione del Parlamento europeo concernente le professioni legali), sia dal punto di vista dei contenuti, e persino dal punto di vista della sua difformità rispetto al programma di Governo pubblicato nel corso della campagna elettorale. Non mi soffermerò né sugli scopi perseguiti, né sulla rilevanza sociale delle misure intraprese, né sulle reazioni dell'Avvocatura. Queste ultime, già annunciate con l'appello al Capo dello Stato perché non firmi il decreto, saranno deliberate nel corso della assemblea indetta dall'Avvocatura per mercoledì prossimo. Le mie osservazioni riguardano taluni, tra i più eclatanti, profili giuridici del provvedimento, in particolare gli aspetti di contrarietà alla Carta di Nizza, che garantisce la libertà delle professioni e la loro dignità, alla Costituzione, alla disciplina di codice civile; mi soffermerò in particolare sugli aspetti di impraticabilità della disciplina che si vuole introdurre.

2. L'art.2 c.1 lett.a) abroga le disposizioni legislative e regolamentari che fissano "tariffe obbligatorie fisse o minime"; le norme abrogate non sono citate, ma dovrebbero essere (*in parte qua*) l'art.1 l.3.8.1949 n.536; l'art.3 d.lgt. 22.2.1944, n.382; l'art.7.11.1957, n. 1051, e il regolamento contenuto nel d.m. 8.4.204, n.127 con cui sono state fissate (aggiornandole dopo dieci anni, senza recupero degli effetti inflattivi) le tariffe degli avvocati in materia giudiziale e stragiudiziale. In argomento si era espressa la Corte di Giustizia, con il caso *Arduino*, considerando il sistema tariffario forense conforme alla disciplina comunitaria; sono attualmente pendenti due procedimenti dinanzi alla Corte (l'uno relativo alle tariffe stragiudiziali, l'altro alla libera negoziazione del compenso); le conclusioni dell'Avvocato Generale hanno manifestato apertura, anche considerando la continuità della giurisprudenza della Corte e il principio di certezza del diritto; verificheremo il contenuto delle sentenze non appena saranno depositate. In ogni caso, l'eliminazione delle tariffe *minime* e non di tutto il sistema tariffario non corrisponde ad alcuna logica di razionalità e proporzionalità, perché le tariffe *massime* in tanto possono sussistere in quanto siano compensate dalle tariffe minime.

3. La medesima disposizione prevede la possibilità di "pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti": il Codice deontologico forense prevede un premio (*c.d. palmario*, art.45), come supplemento di compenso in caso di esito favorevole, ma conferma il divieto del patto di quota lite, di cui all'art.2233 c.3. La formula utilizzata implica l'abrogazione del patto di quota lite – che assicura l'indipendenza dell'avvocato rispetto agli interessi del cliente – introducendo la condivisione con il cliente del profitto conseguito e quindi sollecitando l'aumento della litigiosità per incrementare i profitti della professione, scontati dei rischi corsi nel caso di risultato negativo (risultato peraltro non dipendente necessariamente dalla negligenza dell'avvocato ma dalla decisione del giudice). La negoziazione del compenso sulla base del risultato trasforma l'obbligazione del professionista, che è *di mezzi* in *obbligazione di risultato*, in contrasto con l'art. 2236 cod.civ. e con l'universa giurisprudenza.

4. Il divieto di pubblicizzare i titoli e le qualificazioni non ci riguarda, perché già il Codice deontologico vi provvede, ma la pubblicità delle "caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni" (art.2 c.1 lett.b)) non è praticabile, perché le caratteristiche riguardano la qualità, che deve già essere rispondente alla diligenza professionale, ex art. 1176 c.2 cod.civ., ed il prezzo è indeterminabile, dal momento che all'inizio di una causa non se ne possono divinare i tempi, la complessità, le complicazioni della procedura. In ogni caso, la qualità della prestazione non è negoziabile.

5. I servizi interdisciplinari (art. 2 c.1 lett.c)) possono essere effettuati mediante l'acquisizione di consulenze e pareri di professionisti di altre discipline, ma se resi unitariamente implicano una violazione dell'indipendenza dell'avvocato, legato agli interessi degli altri professionisti coinvolti.

6. L'obbligo di uniformarsi con le regole deontologiche alla nuova disciplina (art.2 c.3 ) vulnera l'autonomia degli Ordini, enti pubblici non economici, e del CNF, che ha giurisdizione esclusiva e il compito di redigere le regole di natura primaria (secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione); la normativa si pone in contrasto con la giurisprudenza copiosa e recente della Corte costituzionale (sent. 189/2001).

7. L'art.28 in materia di arbitrato rituale equipara le tariffe agli arbitri a quelle previste dal regolamento sopra cit., ma non si comprende in che misura esse sopravvivano, rispetto alla abrogazione comminata dall'art.2.

8. L'art.12 c.2 stabilisce che i compensi possano avvenire esclusivamente mediante assegni non trasferibili (e altri mezzi di pagamento). La giurisprudenza costante non considera l'assegno come mezzo di pagamento ma come semplice *promessa*. Inoltre il limite dei 100 euro di pagamento in numerario è difforme dalla stessa disciplina contro il riciclaggio che fissa tale limite in euro 12.500 (mentre la terza direttiva ha elevato il limite a 15.000 euro).

9. Il decreto non prevede neppure regole transitorie per disciplinare i rapporti pendenti.

L'Avvocatura, pilastro dello Stato di diritto, per il suo ruolo costituzionale e sociale, attendeva non un decreto-legge, ma una legge organica, annunciata nel programma sul *riordino della giustizia*, riservata agli Avvocati (il par. è intitolato "Dare nuovo valore all'avvocatura"); attendeva nuove regole sull'accesso alla professione forense, sulle Scuole di formazione, e la istituzione di una Scuola europea di specializzazione. E' pronta a discutere tutte le esigenze dettate dal sistema economico, ma non a rinunciare alla propria dignità, né a farsi mezzo di discriminazione sociale. Si sa che nei Paesi nei quali le tariffe sono state abolite, come nel Regno Unito, il prezzo delle prestazioni forensi si è enormemente incrementato (v. il *Rapporto Clementi*) e l'accesso alla giustizia ha finito per essere riservato a chi è molto ricco o a chi è molto povero e può perciò contare sul patrocinio dello Stato.